

La dichiarazione dei redditi 2015, relativa al periodo d'imposta 2014

RIFERIMENTI: Modello 730: provvedimento di approvazione del 15 gennaio 2015 - Modello UNICO

Persone Fisiche: provvedimento di approvazione del 30 gennaio 2015

di *Leda Rita Corrado* (Avvocato tributarista e giornalista pubblicista)

MODELLO 730

Il Modello 730 è composto da:

1) Modello 730 base

- informazioni relative al contribuente (codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta
- quadro A: redditi dei terreni
- quadro B: redditi dei fabbricati, compresa l'abitazione principale
- quadro C: redditi di lavoro dipendente e assimilati (ad esempio pensioni), con separata indicazione delle ritenute relative a Irpef e addizionali, nonché dei dati relativi al cosiddetto "Bonus Irpef" e al contributo di solidarietà
- quadro D: altri redditi (redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale, redditi di terreni e fabbricati situati all'estero, redditi soggetti a tassazione separata)

- quadro E: oneri deducibili e oneri detraibili (vale a dire oneri che possono essere sottratti dal reddito complessivo, nel primo caso, e, nel secondo, dall'imposta)
- quadro F: acconti relativi all'Irpef, alle addizionali e alla cosiddetta "cedolare secca" sulle locazioni, ritenute, eccedenze di versamento
- quadro G: crediti d'imposta (ad esempio per l'incremento dell'occupazione, per redditi prodotti all'estero, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione)
- quadro I: imposte da compensare
- firma della dichiarazione

2) **Modello 730-1**: scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

3) **Modello 730-3**: prospetto di liquidazione contenente il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate.

Il Modello 730 può essere presentato da **lavoratori dipendenti e pensionati**.

I contribuenti che hanno percepito questi redditi nel 2014 e nel 2015 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio possono presentare il Modello 730, se è precompilato, direttamente all'Agenzia delle Entrate oppure al soggetto che presta l'assistenza fiscale (Caf o professionista abilitato), se è ordinario, al soggetto che presta l'assistenza fiscale (Caf o professionista abilitato). In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto". Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle Entrate, mentre, se emerge un debito, il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F24.

A partire dal 2015 viene introdotto in via sperimentale il Modello 730 precompilato, una dichiarazione dei redditi predisposta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Resta ferma la possibilità di presentare il Modello 730 ordinario.

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un sito dedicato all'informazione e all'assistenza e ha inserito in rete il video "Ti presento il 730 precompilato" sul proprio canale YouTube e un vademecum con risposte alle domande dei contribuenti (circolare del 23 marzo 2015, n. 11/E).

Modello 730 precompilato

Chi lo può usare?

La nuova dichiarazione può essere utilizzata da lavoratori dipendenti e pensionati qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- per i redditi percepiti nel 2014 il contribuente ha ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica (CU)
- per i redditi percepiti nel 2013 il contribuente ha presentato il Modello 730 oppure il Modello UNICO Persone Fisiche pur avendo i requisiti per presentare il Modello 730, ovvero ha presentato, oltre al Modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello UNICO Persone Fisiche
- per i redditi percepiti nel 2013 il contribuente non ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (art. 36 bis, d.p.r. n. 600 del 1973).

Quali informazioni contiene?

Il Modello 730 è “precompilato” perché è predisposto dall’Agenzia delle Entrate inserendo le seguenti informazioni:

- i dati presenti nell’Anagrafe tributaria
- i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali
- i dati contenuti nella Certificazione Unica (CU) inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta.

Come accedere ai dati?

A partire dal 15 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate metterà il Modello 730 precompilato a disposizione del contribuente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere ai propri dati il contribuente deve essere in possesso del codice Pin, da richiedere:

- online, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate e inserendo i dati personali
- telefonicamente, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana)
- presentandosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate con un documento di identità.

Il contribuente può scegliere di accedere al Modello 730 precompilato tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un intermediario abilitato (un Centro

di Assistenza fiscale (Caf) o un professionista). A tal fine il contribuente deve conferire un'apposita delega al sostituto o all'intermediario.

Cosa contiene?

Nella sezione del sito internet dedicata al Modello 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il Modello 730 precompilato
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel Modello 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione
- l'esito della liquidazione, vale a dire il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta o le somme che saranno trattenute in busta paga
- il Modello 730-3, con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Qualora risultino incomplete o incongruenti, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel Modello 730 precompilato.

Quando scade?

Il Modello 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio 2015.

Come si presenta?

Il contribuente può scegliere di presentare il Modello 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate:

- indicando i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio
- compilando la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta
- verificando che i dati presenti nel Modello 730 precompilato siano corretti e completi.

Il contribuente accetta il Modello 730 precompilato se non è necessario apportare correzioni o integrazioni.

Il contribuente modifica o integra il Modello 730 precompilato se i dati sono non corretti o incompleti oppure per inserire oneri detraibili e deducibili non presenti: in questi casi il sistema elabora un nuovo Modello 730 e un nuovo Modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. Se un dato non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato perché l'Agenzia delle Entrate ritiene necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata "accettata senza modifiche" (§ 3.1 della circolare n. 6 del 2015).

La ricevuta di avvenuta trasmissione della dichiarazione viene messa a disposizione sempre tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può scegliere di presentare il Modello 730 precompilato tramite:

- *il proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio 2015 di prestare assistenza fiscale*
- *un intermediario abilitato (un Caf o un professionista abilitato).*

Se presenta il Modello 730 precompilato tramite il proprio sostituto d'imposta, il contribuente deve altresì consegnargli in busta chiusa il Modello 730-1, contenente la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio 2015, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione (Modello 730-3) con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Se presenta il Modello 730 precompilato tramite un intermediario abilitato (Caf o professionista abilitato), il contribuente deve consegnargli in busta chiusa il Modello 730-1, contenente la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

Il contribuente deve esibire la documentazione necessaria per verificare la veridicità dei dati riportati nella dichiarazione, come ad esempio:

- *la Certificazione Unica (CU) e le altre certificazioni che documentano le ritenute*
- *scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano oneri deducibili o detraibili*
- *gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24*
- *la dichiarazione Modello UNICO Persone Fisiche relativa al periodo di imposta 2013, in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.*

Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre l'intermediario abilitato ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate. I documenti devono essere conservati fino al 31 dicembre 2019.

L'intermediario rilascia un visto di conformità con cui attesta che i dati indicati nella dichiarazione sono conformi alla documentazione esibita dal contribuente (cfr. circolare n. 7 del 2015). La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire di

deduzioni e detrazioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti: in caso di disconoscimento della deduzione o della detrazione per assenza dei requisiti soggettivi, l'imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno richiesti al contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista (§ 3.2 della circolare n. 6 del 2015).

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio 2015, l'intermediario abilitato consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione (Modello 730-3) con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Quando si paga? Come si ottengono i rimborsi?

A partire da luglio 2015 (da agosto o settembre 2015 per i pensionati), il sostituto d'imposta trattiene le somme dovute o effettua i rimborsi, ovvero, in caso di rateizzazione dei versamenti, trattiene la prima rata (mentre le ulteriori rate saranno trattenute nei mesi successivi, applicando un interesse mensile). A novembre 2015, il sostituto trattiene le somme dovute a titolo di acconto.

Nel caso in cui il contribuente nel 2014 abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e nel 2015 non abbia il sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio:

- se dalla dichiarazione emerge un debito
- se il Modello 730 precompilato è presentato dal contribuente direttamente all'Agenzia delle Entrate, nel sito internet il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del Modello UNICO Persone Fisiche

- se il Modello 730 precompilato è presentato tramite un soggetto che presta l'assistenza fiscale (Caf o professionista abilitato), quest'ultimo trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente per effettuare il pagamento con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del Modello UNICO Persone Fisiche

- se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente indicato dal contribuente oppure mediante riscossione diretta presso un ufficio postale (per importi inferiori a 1.000 euro) o vaglia della Banca d'Italia (per importi superiori a 1.000 euro).

In caso di rimborso superiore a 4.000 euro, entro sei mesi dal 7 luglio 2015 (oppure dalla data di trasmissione della dichiarazione, se successiva) l'Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. L'importo spettante è erogato con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente per i contribuenti che nel 2015 siano privi di sostituto d'imposta. I controlli preventivi non sono effettuati se il Modello 730 precompilato è stato presentato senza modifiche.

Modello 730 ordinario

Il Modello 730 ordinario (vale a dire non precompilato) può essere utilizzato dal contribuente che abbia ricevuto la dichiarazione precompilata oppure che non la possa

utilizzare (ad esempio perché non ha ricevuto la Certificazione Unica (CU) per i redditi percepiti nel 2014).

Come si presenta?

Il Modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale oppure ad un intermediario abilitato (Caf o professionista abilitato).

Il Modello 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità sopra descritte per la dichiarazione precompilata.

MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

Il Modello UNICO Persone Fisiche è composto da:

1) *fascicolo 1*

- frontespizio: dati identificativi del dichiarante, informativa sulla privacy, informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione
- prospetto dei familiari a carico
- quadro RA: redditi dei terreni
- quadro RB: redditi dei fabbricati
- quadro RC: redditi di lavoro dipendente e assimilati
- quadro RP: oneri e spese
- quadro RN: calcolo dell'Irpef
- quadro RV: addizionali all'Irpef

- quadro CR: crediti d'imposta
- quadro RX: compensazioni e rimborsi
- quadro CS: contributo di solidarietà

2) **fascicolo 2**

- quadro RH: redditi di partecipazione in società di persone e assimilate
- quadro RL: altri redditi
- quadro RM: redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva
- quadro RT: plusvalenze di natura finanziaria
- quadro RR: contributi previdenziali
- quadro RW: investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – IVIE/ IVAFE
- quadro AC: comunicazione dell'amministratore di condominio

3) **fascicolo 3** concernente i redditi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e la dichiarazione Iva in forma unificata.

Come si presenta?

Il Modello UNICO Persone Fisiche deve essere presentato esclusivamente per via telematica secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline
- tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

- tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, Caf, altri soggetti abilitati).

Possono presentare il modello cartaceo presso gli Uffici Postali soltanto i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non possono utilizzarlo

- pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello UNICO Persone Fisiche (quadro RM, per “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva. Imposte su immobili e attività finanziarie all'estero”; quadro RT, per “Plusvalenze di natura finanziaria”; quadro RW, per “Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero”; quadro AC, per “Comunicazione dell'amministratore di condominio”)

- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Quando scade?

I termini di presentazione del Modello UNICO Persone Fisiche dipendono dalla modalità di presentazione:

- 30 settembre 2015, se la presentazione viene effettuata per via telematica direttamente dal contribuente ovvero a cura di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate ovvero tramite un intermediario abilitato

- dal 2 maggio al 30 giugno 2015, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea tramite un Ufficio Postale.

Quando si paga?

I versamenti degli importi risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO Persone Fisiche quale saldo per il periodo d'imposta 2014 e primo acconto per il periodo d'imposta 2015 devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2015 (ovvero il 16 luglio 2015, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse).

Il pagamento può avvenire anche in forma rateale con applicazione di un interesse pari al 4% annuo.

Per i contribuenti non titolari di partita Iva le rate sono così distribuite:

- 1) prima rata: 16 giugno 2015 (ovvero 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0,40%)
- 2) seconda rata: 30 giugno 2015 con interesse dello 0,16% (ovvero 31 luglio 2015 con maggiorazione dello 0,40% e interesse dello 0,16%)
- 3) terza rata: 31 luglio 2015 con interesse dello 0,49% (ovvero 31 agosto 2015 con maggiorazione dello 0,40% e interesse dello 0,49%)
- 4) quarta rata: 31 agosto 2015 con interesse dello 0,82% (ovvero 30 settembre 2015 con maggiorazione dello 0,40% e interesse dello 0,82%)
- 5) quinta rata: 30 settembre 2015 con interesse dell'1,15% (ovvero 2 novembre 2015 con maggiorazione dello 0,40% e interesse dell'1,15%)
- 6) sesta rata: 2 novembre 2015 con interesse dell'1,48% (ovvero 30 novembre 2015 con maggiorazione dello 0,40% e interesse dell'1,48%)
- 7) settima rata: 30 novembre 2015 con interesse dell'1,81%.

Come si paga?

Tutti i contribuenti devono utilizzare il modello F24. Il modello di versamento F24 deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo: 4001: Irpef – Saldo; 4033: Irpef – Acconto prima rata; 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione; 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario; 3801: Addizionale regionale; 3844: Addizionale comunale – Saldo; 3843: Addizionale comunale – Acconto; 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo; 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata; 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione.

I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione) oppure possono adottare le modalità telematiche utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. A decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all'ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati

NOVITA' 2015

Le principali novità contenute nei modelli per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2013 sono le seguenti:

- le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi sono inserite nella Certificazione Unica (CU), inviata dai sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015
- nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15 al 10% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa
- l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione
- è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (rigo E32 nel Modello 730; rigo RP32 nel Modello UNICO Persone Fisiche)
- agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo E71 nel Modello 730; rigo RP71 nel Modello UNICO Persone Fisiche). Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta
- ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso

in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (rigo E82 nel Modello 730; rigo RP82 nel Modello UNICO Persone Fisiche)

- è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura – il cosiddetto “Art-Bonus” (rigo G9 nel Modello 730; rigo CR9 nel Modello UNICO Persone Fisiche). Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi

- per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (nel Modello 730 righe da E8 a E12, codice 36; nel Modello UNICO Persone Fisiche righe da RP8 a RP14, codice 36); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (nel Modello 730 righe da E8 a E12, codice 37; nel Modello UNICO Persone Fisiche righe da RP8 a RP14, codice 37)

- sono elevate dal 24 al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (nel Modello 730 righe da E8 a E12, codice 41; nel Modello UNICO Persone Fisiche righe da RP8 a RP14, codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (nel Modello 730 righe da E8 a E12, codice 42; nel Modello UNICO Persone Fisiche righe da RP8 a RP14, codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro

- è prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio

- è prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro
- è prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici
- è prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.